RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 1974

indirizzata al governo francese in merito alle disposizioni da esso adottate per l'esecuzione dei regolamenti (CEE) n. 516/72 e (CEE) n. 517/72 del Consiglio del 28 febbraio 1972 (Trasporti stradali di viaggiatori tra Stati membri)

(74/184/CEE)

1. La rappresentanza permanente della Francia presso le Comunità europee ha trasmesso alla Commissione, con lettera del 22 agosto 1973, una circolare d'informazione che, in data 10 ottobre 1972, è stata indirizzata agli organismi nazionali incaricati del controllo e che informa questi ultimi del contenuto dei regolamenti (CEE) n. 516/72 del Consiglio, del 28 febbraio 1972, relativo alla fissazione di norme comuni per i servizi a navetta effettuati con autobus tra gli Stati membri [1] e (CEE) n. 517/72 del Consiglio, del 28 febbraio 1972, relativo alla fissazione di norme comuni per i servizi regolari e per i servizi regolari specializzati effettuati con autobus tra gli Stati membri [2]. La circolare designa inoltre l'autorità alla quale debbono essere inoltrate le domande in materia di servizi a navetta e di servizi regolari e regolari specializzati e precisa che tale autorità è abilitata a rilasciare le corrispondenti autorizzazioni.

Nella sua lettera di trasmissione, la rappresentanza permanente della Francia ha dichiarato di ritenere che tale circolare sia sufficiente e non vi sia necessità di prendere altri provvedimenti.

2. La comunicazione della rappresentanza permanente della Francia alla Commissione è considerata consultazione della Commissione ai sensi degli articoli 24 del regolamento (CEE) n. 516/72 e 22 del regolamento (CEE) n. 517/72.

3. La Commissione constata che, adottando la circolare d'informazione in questione, la Francia ha preso le misure che essa ritiene necessarie all'esecuzione dei citati regolamenti comunitari.

4. Prima di pronunciarsi sul contenuto della circolare, la Commissione formula un'osservazione di principio :

A norma degli articoli 24 del regolamento (CEE) n. 516/72 e 22 del regolamento (CEE) n. 517/72, gli Stati membri avrebbero dovuto adottare, anteriormente al 1° ottobre 1972, previa consultazione della Commissione, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per l'esecuzione dei predetti regolamenti.

Ebbene, la circolare, recante la data del 10 ottobre 1972, è stata trasmessa alla Commissione per consultazione soltanto in data 22 agosto 1973.

La Commissione constata con rammarico che, in tale situazione, le autorità competenti francesi non abbiano avuto la possibilità di conoscere il suo parere prima di adottare il testo della circolare e che, di conseguenza, lo scopo della procedura istituita con le suddette disposizioni comunitarie non abbia potuto essere raggiunto.

5. Per quanto attiene al contenuto della circolare, la Commissione formula la seguente raccomandazione :

Ai termini del suo penultimo capoverso, la circolare si applica unicamente ai trasporti con gli Stati membri originari. Ebbene, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2442/72 del Consiglio, del 21 novembre 1972, che differisce, per i nuovi Stati membri, l'applicazione del regolamento (CEE) n. 516/72 relativo alla fissazione di norme comuni per i servizi di navetta effettuati con autobus tra gli Stati membri e del regolamento (CEE) n. 517/72, relativo alla fissazione di norme comuni per i servizi regolari e per i servizi regolari specializzati effettuati con autobus tra gli Stati membri [3] rendono applicabili i predetti regolamenti (CEE) n. 516/72 e (CEE) n. 517/72 nei nuovi Stati membri a decorrere dal 1° luglio 1973.

In conseguenza, si raccomanda al governo francese di rettificare la circolare in modo che essa si applichi, a decorrere dal 1° luglio 1973, anche ai trasporti considerati, effettuati tra la Francia e i nuovi Stati membri.

6. Per quanto attiene alla cessione dell'autorizzazione o dell'esercizio di un servizio regolare o di un servizio regolare specializzato, la Commissione ritiene che, per soddisfare agli obblighi di cui all'articolo 22 del regolamento n. 517/72, sia necessario che le disposizioni d'applicazione facciano espressa menzione del divieto di cessione dell'autorizzazione o dell'esercizio di un servizio regolare o di un servizio specializzato, quale discende dall'interpretazione di determinate disposizioni di ordine generale in vigore in Francia.

Si raccomanda pertanto al governo francese di precisare nelle disposizioni d'esecuzione che l'autorizza-

[1] GU n. L 67 del 20. 3. 1972, pag. 13.
[2] GU n. L 67 del 20. 3. 1972, pag. 19.
[3] GU n. L 265 del 24. 11. 1972, pag. 7.

zione o l'esercizio di un servizio regolare o regolare specializzato non può formare oggetto di cessione.

7. Le altre disposizioni della circolare sono conformi, nello spirito e nel contenuto generale, alle esigenze dei regolamenti comunitari citati.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI